



COMUNE DI PRECI
Provincia di Perugia

UFFICIO TECNICO URBANISTICA//

ORDINANZA N° (quindici) del 19/04/2021

OGGETTO: Demolizione con rimessa in pristino, per opere realizzate in variazione essenziale rispetto ad autorizzazione di cui a Decreto del Vice Commissario della Regione dell'Umbria n° 5 del 19/05/2017 ed in assenza di titolo abilitativo per gli effetti del decreto del Dirigente del Servizio Ricostruzione Privati Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016 n° 202 del 19/06/2019.
Preci, Località Piedivalle – Foglio 39 particella 727

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'EFFICACIA ESECUTIVA AI SENSI ART. 21
-QUATER, COMMA 2, L.N. 241/1990

RESPONSABILE DELL'ABUSO: Sig. MARIOTTI DOMENICO ed Altri/

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AREA URBANISTICA

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 07 del 01.04.2021 con il quale è stato attribuito all'Architetto Luca Balsana l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica – Settore Urbanistica;

PREMESSO CHE

—
Con nota trasmessa a mezzo PEC in data 04.02.2021, acquisita al protocollo comunale n. 1062 del 05.02.2021 il Sig. Domenico Mariotti, per il tramite del proprio legale, Avv. Alessandro Formica, ha proposto istanza ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, ai fini della sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione n. 48/2020;
—

—
In data 01.04.2021 il Sig. Domenico Mariotti si è recato presso l'Ufficio Urbanistica comunale per confermare la richiesta di cui sopra sottoscrivendo la stessa in presenza del sottoscritto accettando integralmente il contenuto e le finalità volte al perfezionamento dell'istanza di sospensione dell'Ordinanza di demolizione 48/2020;
—

Nell'Ordinanza 48/2020 veniva già contestata *“l'esecuzione di opere edili [...] in regime di variazione essenziale [...] derivante dalla rotazione del fabbricato di 90° circa, rispetto al progetto autorizzato [...] in assenza di titolo abilitativo di cui all'art. 143, per effetto della revoca della delocalizzazione dell'attività produttiva Mariotti Domenico”*, nonché *“l'esecuzione di opere edili di cui sopra in assenza della Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al DPR 357/1997 per effetto della revoca della delocalizzazione dell'attività produttiva Mariotti Domenico [...]”* e, infine, *“l'esecuzione di opere edili di cui sopra a distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904”* e, per l'effetto, è stata ingiunta la demolizione del medesimo fabbricato e il ripristino dei luoghi entro 90 gg.;

—

—

—

—

CONSIDERATO CHE

—

—

I lavori di ricostruzione dell'immobile terremotato di cui all'attività delocalizzata, risultano già autorizzati e finanziati con Decreto n. 482 del 16.09.2020 dell'USR, peraltro iniziati in data 1° ottobre 2020 e dovranno necessariamente concludersi entro e non oltre il 15.09.2021, così permettendo al Sig. Mariotti di ricondurre, previo ripristino dell'agibilità, la propria attività economica di ristorazione nella sede originaria con conseguente e contestuale rimozione del manufatto emergenziale oggetto dell'ordinanza impugnata;

—

—

Il Sig. Mariotti ha provveduto, tra l'altro, per il tramite del proprio legale (con nota trasmessa a mezzo Pec in data 20.01.2021 e acquisita al prot. Comunale n. 496), al fine di prevenire e rimuovere ogni eventuale rischio alluvionale sull'area di pertinenza dell'immobile, a trasmettere apposita istanza, con la quale ha invitato il Comune a recepire nel Piano comunale di Protezione Civile la relazione del Servizio Geologico della Regione Umbria del 2.03.2020, nonché il Piano di gestione del rischio alluvione predisposto, nel suo interesse, dal Geol., Dott. Roberto Raspa.

DATO ATTO CHE

- il Sig. Mariotti, nella summenzionata istanza, ha rappresentato che, ove fosse costretto a procedere all'immediata rimozione del manufatto precario in questione, senza poter attendere la conclusione dei lavori di ripristino della sede originaria (come previsti entro il 15.09.2021), l'attività di ristorazione di cui è titolare risulterebbe tuttavia compromessa, stante l'impossibilità di operare nel periodo di maggiore afflusso di clientela, così determinando una potenziale perdita economica per il medesimo Sig. Mariotti;
- il medesimo soggetto istante ha segnalato come la chiusura anticipata del ristorante comporterebbe il mancato diritto a percepire i ristori economici previsti dalla normativa speciale sul COVID-19;

- inoltre, nell’istanza di cui sopra si dà atto che la chiusura anticipata dell’attività di ristorazione comporterebbe l’irrimediabile perdita delle scorte alimentari asseritamente contenute nei sistemi di refrigerazione, nonché la necessità di collocare gli arredi, i macchinari e le attrezzature di servizio presso un deposito temporaneo, in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione come già in essere;
- le operazioni necessarie per procedere alla rimozione del fabbricato precario e al trasloco temporaneo delle attrezzature interne, inoltre, risultano allo stato attuale particolarmente complicate e gravose per via dell’attuale stato emergenziale derivante dalla pandemia COVID-19.

CONSIDERATO CHE

- le conseguenze gravemente pregiudizievoli testé illustrate possono essere evitate mediante il differimento dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione alla data di conclusione dei lavori di ripristino dell’immobile suindicato (15.09.2021), sede originaria dell’attività di ristorazione del Sig. Mariotti;
- in particolare, la sospensione temporanea dell’efficacia dell’ingiunzione demolitoria, in ossequio al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, appare funzionale alla tutela dell’interesse del Sig. Mariotti al mantenimento della propria unica fonte reddituale, anche in considerazione della necessità di poter sfruttare i mesi estivi per poter recuperare le perdite accumulate nei periodi di chiusura imposta per via dell’emergenza sanitaria;
- di converso, l’interesse pubblico sotteso alla sanzione demolitoria, consistente nel ripristino dell’ordine urbanistico violato, risulta comunque insuscettibile di essere pregiudicato dalla sospensione temporanea dell’ordinanza di demolizione, essendo la rimozione dell’abuso semplicemente differita di alcuni mesi;
- In particolare, alcun pregiudizio potrebbe prefigurarsi nemmeno in relazione all’interesse alla tutela della pubblica incolumità, in quanto i rischi di carattere alluvionale relativi all’area di sedime del manufatto (di cui si fa menzione nella relazione del Servizio Geologico della Regione Umbria del 02.03.2020) sono limitati alle ipotesi di precipitazioni atmosferiche eccezionali, che potrebbero verificarsi soltanto in caso di allerta meteo arancione e rossa;
- Pertanto al fine di poter prevenire il rischio così circostanziato, il sig. Mariotti, ha peraltro predisposto e implementato un apposito piano di prevenzione del rischio alluvionale, **che prevede la chiusura immediata dell’esercizio in caso di allerta meteo arancione e rossa**, onde evitare qualsiasi rischio per l’incolumità delle persone: piano di prevenzione già acquisito agli atti dell’Ente con prot. 496 del 20.01.2021;
- il sig. Mariotti ha riconosciuto confermato e dichiarato formalmente, nell’istanza di sospensiva, di assumersi ogni responsabilità in ordine a ogni possibile conseguenza derivante dalla violazione del predetto Piano di sicurezza.

RITENUTO CHE

- per quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all'art. 21-*quater*, comma 2, della L. n. 241/1990 per procedere alla sospensione degli effetti dell'ordinanza di demolizione n. 48/2020;
- in particolare, ricorrono le “gravi ragioni” richieste dalla norma predetta, quale indefettibile presupposto per la sospensione dell'efficacia, consistenti nell'esigenza di tutelare il fondamentale diritto del Sig. Mariotti alla sopravvivenza economica, permettendogli di conservare l'unica fonte di reddito di cui dispone e la possibilità di percepire i ristori economici stanziati dalla normativa sull'emergenza sanitaria a favore dei titolari di servizi di ristorazione, nelle more della conclusione dei lavori per il ripristino dell'immobile danneggiato dal terremoto;
- a fronte di tale fondamentale diritto, già di per sé meritevole di ogni più ampia tutela, risulta sostanzialmente irrilevante, dal punto di vista dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio del potere repressivo dell'abuso, il prospettato differimento della rimozione delle opere oggetto di demolizione per un periodo di alcuni mesi;
- il periodo di soli 5 mesi per cui è richiesta la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione summenzionata risulta coerente con il requisito temporale stabilito dall'art. 21-*quater* della L. n. 241/1990, che prevede un termine massimo di 18 mesi;

– RILEVATO INFINE

- Che la struttura emergenziale delocalizzata, benché oggetto di ordinanza di demolizione, ha tuttavia mantenuto, fin dalla sua realizzazione, salvo le naturali interruzioni dovute all'intervenuta emergenza sanitaria da COVID-19, sia l'uso che le finalità originarie di ricovero temporaneo in luogo della precedente attività di ristorazione colpita significativamente dall'evento sismico del 2016;
- Che dal predetto evento, nel cratere sismico del centro Italia, lo stato di emergenza connesso alla calamità non si è mai interrotto essendo fissata, ad oggi, l'ultima scadenza al 31.12.2021;
- **Che le misure di protezione implementate dal Sig. Mariotti, in relazione al pericolo di fenomeni alluvionali, appaiono conformi a quanto indicato nel parere del Servizio geologico regionale al fine di prevenire ogni eventuale rischio per la pubblica incolumità determinando la chiusura totale dell'attività nei periodi di allerta meteo arancione e rossa;**

–

VISTO

il Testo Unico degli enti locali;

- il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 1/2015 e ss.mm.ii.;
- l'art. 21-*quater*, comma 2, della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

- l'art. 8 della L. 241/1990;
- ordinanze protezione civile emergenza sismica prorogata a tutto il 31.12.2021;
- Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato N° 00053/2021 REG.RIC.,
- l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- lo Statuto Comunale vigente.

DATO ATTO

che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'Art. 6 bis della L. 241/1990.

RITENUTO

che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

Per quanto in premessa

di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*quater* della L. n. 241/1990, **la sospensione temporanea dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di demolizione n. 48/2020 sino a tutto il 15.09.2021**, subordinando la medesima sospensione al rispetto, da parte del sig. **Mariotti Domenico, dell'OBBLIGO di dover inderogabilmente applicare le previsioni del Piano di gestione del rischio alluvionale redatto, OBBLIGANDOSI A DISPORRE L'IMMEDIATA CHIUSURA AL PUBBLICO DELL'ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE IN CASO DI ALLERTA METEO ARANCIONE E/O ROSSA in coerenza alle motivazioni contenute nell'Ordinanza del Consiglio di Stato N.00053/2021 REG.RIC. del 03.02.2021.**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA

Arch. Luca Balsana

DISPONE

Di notificare il presente provvedimento:

- Al Sig. Mariotti Domenico residente in Preci – Frazione Piedivalle;
- Alla Procura della Repubblica Tribunale di Spoleto, tramite il Raggruppamento Carabinieri Parchi, Stazione Carabinieri “Parco” di Norcia, Via Vespasia Polla n° 1, 06046 Norcia, pec: fpg43299@pec.carabinieri.it;
- All'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Piazza del Forno n° 1, 62039 Visso, pec: parcosibillini@emarche.it;
- Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria Piazzetta della

Sinagoga n° 2 – 06123 Perugia – pec: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it;

- Alla Regione dell'Umbria, Servizio Geologico e Sismico, Via Palermo 86/A , 06129 Perugia, pec: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it;
- Alla Regione dell'Umbria, Servizio Urbanistica, Piazza Partigiani n°1, 06121 Perugia, pec: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it;
- Alla Regione dell'Umbria – Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico, Piazza Partigiani n°1, 06121 Perugia. pec: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it;
- All'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Via Romana Vecchia – Foligno Pec: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

Ulteriore copia sarà notificata al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza in ordine di esecuzione.

In applicazione del disposto della Legge del 07/08/1990, n° 241, articolo 3 comma 4, si comunica che contro il presente provvedimento potrà essere inoltrato ricorso al Presidente della Repubblica nei termini di cui all'articolo 8 del D.P.R. Del 24/11/1971, n° 1199 o al T.A.R. Nei termini e nei modi di cui all'articolo 2 e seguenti della Legge del 06/12/1971, n° 1034 (rispettivamente 120 e 60 giorni).

Il Responsabile dell'Area
Arch. Luca Balsana

